

li un
uale
o o
i o
ne
ri,

d
u

PIANO URBANO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE SU AREE PUBBLICHE



Art. 1
(Oggetto, definizioni e tipologie)

1. Il presente "Piano" stabilisce i criteri per il rilascio dell'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico a carattere temporaneo per svolgere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande su aree esterne attigue ai locali di pubblici esercizi, con strutture/attrezzature leggere quali:

- tavoli e sedie;
- pedane;
- fioriere ed elementi di delimitazione;
- ombrelloni;
- tende a sbraccio;
- tende a pantalera;
- coperture a capanno;
- coperture a doppia falda, a doppia cappottina, a padiglione;
- strutture a padiglione temporanee, con possibilità di chiusura stagionale (gazebo).

OMBRELLONI

Di forma rotonda, quadrata o rettangolare, disposti singolarmente o in serie. Per il semplice e lineare aspetto formale e la provvisorietà della presenza, l'impiego degli ombrelloni è consentito in tutto il territorio urbano, salvo che nei percorsi porticati.

TENDE A PANTALERA

Costituite da uno o più teli retraibili, semplicemente agganciati alla facciata, privi di punti d'appoggio al suolo.

Per la versatilità e per la leggerezza della tipologia ne è consentito un uso pressoché generalizzato in tutto il territorio urbano, con la sola esclusione delle piazze storiche (dei percorsi porticati, delle gallerie e dei prospetti porticati della zona urbana centrale storica).

CAPANNO

Costituito da una o più tende a falda inclinata, con guide fisse agganciate

62

alla facciata e con montanti di appoggio al suolo.
Ne è ammesso l'uso in tutto il territorio urbano.

DOPPIA FALDA

Con struttura centrale in modo da costituire una sorta di doppia pantalera.
Ne è ammesso l'uso in tutto il territorio urbano, escluse le piazze storiche.

DOPPIA CAPOTTINA

Si presenta con due soluzioni:

con struttura centrale e volta di forma semicilindrica aperta o chiusa in testata, o con montanti perimetrali e volta semicilindrica aperta in testata (tunnel).

La prima soluzione è ammessa in tutto il territorio urbano, escluse le piazze storiche, portici e gallerie.

La seconda soluzione, che può comportare dimensioni maggiori e quindi maggior impatto sull'ambiente, richiede generalmente spazi di inserimento più ampi. Non è ammessa nelle piazze storiche, in portici, nella zona urbana centrale storica.

PADIGLIONE

Si presenta, di massima, con due soluzioni:

a piccoli moduli ripetuti (max m. 2,50x2,50) di pianta quadrata, con struttura

metallica e/o lignea e copertura a piramide ovvero a pianta centrale varia, con struttura metallica e/o lignea a montanti perimetrali e copertura nervata e/o tesa.

Della prima soluzione è ammesso l'uso in tutto il territorio urbano, escluse piazze storiche, portici, gallerie e zona urbana centrale storica.

La seconda soluzione, comportando un maggior impatto sull'ambiente, richiede generalmente ampi spazi di inserimento. Non è ammessa nelle piazze storiche, in portici, nella zona urbana centrale storica, nelle zone urbane storico ambientali.

GAZEBO

Soluzioni a gazebo, con struttura metallica e/o lignea sono idonee soprattutto per parchi, giardini e piazze di recente realizzazione mentre nelle zone di interesse storico e/o ambientale tali soluzioni, se di particolare qualità progettuale, possono essere autorizzate per motivi eccezionali e documentati.

STRUTTURE INNOVATIVE

Non sono escluse altre strutture diverse dalle precedenti e appositamente progettate, a elemento singolo o per aggregazione di moduli base in funzione dell'ambiente urbano di inserimento, purché in linea con i criteri generali del presente regolamento.

Art. 2

(Procedura per il rilascio dell'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico)

62

1. Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione che intenda ottenere l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico dovrà presentare, almeno 45 giorni prima di quello previsto per l'installazione, formale istanza in bollo, indirizzata al Comune – Dirigente Responsabile del Settore di Polizia Urbana - (che rilascerà l'autorizzazione) contenente, oltre alle proprie generalità ed il codice fiscale, anche l'ubicazione dell'esercizio pubblico, il numero di partita IVA e di iscrizione alla Camera di Commercio di Lecce. Inoltre alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a) autocertificazione con la quale si attesta che le strutture/attrezzature sono collocate tenendo conto della spinta del vento e delle sollecitazioni dovute ad eventi atmosferici, in modo da garantirne la stabilità;
 - b) certificazione che gli impianti elettrici hanno rispettato le norme CEI e la legge 46/90 sulla corretta realizzazione degli impianti stessi;
 - c) progetto (relazione e planimetria) in tre copie, di norma in scala 1:25, nel quale, con le caratteristiche della struttura, siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina di sosta o divieto dell'area su cui la struttura viene ad interferire ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, e/o di passaggi pedonali;
 - d) copia del versamento TOSAP relativo all'anno precedente (nel caso di rinnovo dell'autorizzazione);
 - e) parere igienico sanitario della A.U.S.L. LE/1 – Lecce (a tal proposito è necessario precisare che detto parere va richiesto dall'Amministrazione Comunale e non direttamente

dal cittadino interessato, al pari di tutte le Autorizzazioni Sanitarie ai sensi dell'art.2 della Legge 283/62.

2. Gli elaborati e la relazione tecnica dovranno essere redatti da tecnico abilitato alla professione.
3. Le soluzioni progettuali, relativamente alla localizzazione, dimensionamento e caratteristiche tipologiche dovranno acquisire preventivamente il parere favorevole dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 3 **(Autorizzazioni sanitarie)**

1. Per quanto concerne i requisiti igienico sanitari, si applicano le disposizioni contenute nell'Ordinanza del Ministero della Sanità del 3 aprile 2002 in quanto applicabili, il Regolamento locale di igiene e le altre norme di settore.
2. Tutte le eventuali norme sanitarie che dovessero entrare in vigore successivamente al presente "Piano" s'intendono qui interamente riportate ad applicate.

Art. 4 **(Durata dell'autorizzazione)**

1. L'autorizzazione è precaria, temporanea e stagionale e può essere concessa di norma per il periodo **1° maggio – 30 settembre** nell'arco dell'anno solare.

Art. 5 **(Rinnovo dell'autorizzazione)**

1. In occasione di rinnovo, ove la struttura/attrezzatura sia quella già autorizzata precedentemente, la dichiarazione, in calce all'istanza, del titolare dell'esercizio pubblico di somministrazione attestante la totale conformità della struttura/attrezzatura da quella precedentemente autorizzata, esimerà il titolare stesso dal produrre la documentazione presentata anteriormente, ad



eccezione della documentazione elencata nell'art.2 ai punti A, B, D;

2. Allo scadere del termine dell'autorizzazione ogni singolo elemento della struttura/attrezzatura dovrà essere rimosso dal suolo pubblico;
3. La struttura/attrezzatura autorizzata dovrà, a cura e spese del titolare dell'esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande, essere temporaneamente rimosso qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico con opere di manutenzione;
4. Eventuali danni alle pavimentazioni saranno ripristinati a cura del Comune ed addebitati al titolare dell'esercizio pubblico.

61

Art. 6

(Disposizioni per l'occupazione del suolo pubblico)

1. Qualora l'occupazione sia effettuata, anche parzialmente sulla carreggiata devono essere mantenuti liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi necessari al transito dei mezzi di soccorso (ambulanze, Vigili del Fuoco) e delle Forze di Polizia e comunque detti spazi non devono essere inferiori a ml.3.50;
2. Se l'occupazione è effettuata sotto ai portici o sui marciapiedi devono essere mantenuti liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi necessari alla circolazione dei pedoni e delle persone con limitata capacità motoria e comunque detti spazi non devono essere inferiori a ml.2,00;
3. L'occupazione non può avvenire sulle corsie preferenziali riservate ai mezzi pubblici, su sede stradale soggetta a divieto di sosta, in prossimità di incrocio non dovrà essere di ostacolo alle visuali di sicurezza occorrenti per i veicoli;
4. Qualora l'occupazione avvenga su strade oggetto di concessione per il trasporto pubblico di linea deve essere

garantito il transito continuo dei veicoli indipendentemente dall'eventuale restringimento della carreggiata al fine di garantire la percorrenza scorrevole senza interruzioni.

Art. 7 (Tipologia dell'arredo)

1. Gli arredi interni ed esterni devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici ed appartenenti alla classe 1 di reazione al fuoco; tavoli e sedie in legno naturale, in plastica o altro materiale cromaticamente e tipologicamente coordinato con il contesto urbano;
2. L'occupazione del soprassuolo può essere realizzata con ombrelloni di forma rotonda, quadrata o rettangolare. La tipologia più adatta è quella caratterizzata da una struttura in legno naturale con telo chiaro in doppio cotone impermeabilizzato (non in PVC);
3. Può essere consentito, anche, l'impiego di strutture/attrezzature di cui all'art.1 secondo le indicazioni riportate nello stesso articolo.
4. Nelle aree in cui l'Amministrazione Comunale introduca l'uso di arredi coordinati nella forma e nel colore, questi potranno essere sostituiti, secondo le nuove indicazioni, senza preventiva richiesta di autorizzazione, ma con semplice comunicazione al Settore competente, salvo nel caso in cui vi sia un incremento della superficie di occupazione.

Art. 8 (Delimitazione e conservazione dell'area)

1. La delimitazione dell'area può essere fatta con vasi o fioriere ravvicinati, contenenti piante verdi tenuti a regola d'arte e di forma, oppure possono essere usati delle ringhiere e/o pannelli grigliati, il cui corretto inserimento sarà oggetto di valutazione da parte dell'Ufficio Urbanistico del Comune;



2. Qualora l'occupazione interessi la carreggiata occorre segnalarla mediante l'applicazione della segnaletica indicante l'ostacolo ai fini della sicurezza dell'utente della strada;
3. L'area esterna al pubblico esercizio non può essere adibita all'esposizione di merce ed al deposito di recipienti, materiali ed attrezzature.

Art. 9

(Pubblicità su elementi componenti le strutture/attrezzature)

1. Sugli elementi componenti le strutture/attrezzature sono ammessi soltanto i mezzi pubblicitari aventi le caratteristiche proprie delle insegne d'esercizio, non luminosi né illuminati, e/o di un solo ed esclusivo sponsor.

Art. 10

(Manutenzione degli elementi delle strutture/attrezzature)

1. Tutte le componenti degli elementi costitutivi delle strutture/attrezzature devono essere mantenute sempre in ordine, pulite e funzionali.
2. Lo spazio pubblico oggetto dell'autorizzazione deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio.
3. E' fatto obbligo ai titolari di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica, pena la revoca dell'autorizzazione. In caso di inottemperanza l'Amministrazione Comunale, previa verifica dell'inadempimento ed esperita specifica diffida, potrà procedere d'ufficio alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con successivo, conseguente addebito a carico dell'esercente, delle spese relative e di quant'altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità; fatta comunque salva e riservata ogni


altra ragione per danni derivati o derivanti, ai sensi di legge.

4. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede nuove autorizzazioni.
5. Nelle aree in cui l'Amministrazione Comunale introduca l'uso di arredi coordinati nella forma e nel colore, questi potranno essere sostituiti, secondo le nuove indicazioni, senza preventiva richiesta di autorizzazione, ma con semplice comunicazione al Settore competente, salvo nel caso in cui vi sia un incremento della superficie di occupazione.

Art. 11

(Ritiro, revoca e sospensione delle autorizzazioni per l'occupazione del suolo pubblico)

1. L'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico può essere revocata, con emanazione di specifico provvedimento, quando l'Amministrazione Comunale decida di utilizzare diversamente il suolo pubblico; in tal caso si provvederà ad informare entro 30 giorni i soggetti interessati dell'avvenuta trasformazione dell'area.
2. L'autorizzazione può essere ritirata qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:
 - a) previa diffida, quando agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato, nonché in caso di inottemperanza alle norme del presente regolamento e alla legislazione vigente;
 - b) previa diffida, quando gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
 - c) previa diffida, qualora la mancanza di manutenzione comporti nocumento al decoro e/o pericolo per le persone e/o le cose;
 - d) qualora vengano a mancare le prescritte norme igienico-sanitarie
 - e) qualora l'occupazione sia provatamente causa di disturbo alla quiete pubblica, previa diffida a rimuovere le cause del disturbo;
 - a) in caso di mancato pagamento della TOSAP;



- b) per questioni di ordine pubblico ;
- c) per il rispetto delle norme al codice della strada;
- d) per interventi urgenti di manutenzione dell'area interessata dall'autorizzazione.

Art. 12
(Sanzioni)

- 61
1. Per l'occupazione abusiva del suolo stradale o per l'occupazione che, in presenza di autorizzazione, non ottemperi alle prescrizioni dettate nella stessa si applicano le sanzioni previste dall'art. 20 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, fatto salvo il minimo edittale previsto dall'art. 10, comma 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 13
(Disposizioni di rinvio)

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente "Piano urbanistico", si fa riferimento al d.lgs. n. 285/1992.

Art. 14
(Disposizioni finali e transitorie)

1. Il presente "Regolamento" entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione all'Albo Pretoriod ella deliberazione di approvazione dello stesso da parte del Consiglio Comunale. Esso annulla ed abroga ogni altro regolamento precedentemente esistente riguardo la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche.
2. I titolari di concessioni rilasciate secondo i criteri previgenti possono adeguare spontaneamente le proprie strutture come previsto nel presente "Piano", entro sei mesi dall'entrata in vigore dello stesso.

3. Nel caso di mancato adeguamento entro i termini di cui al 2° comma del presente articolo, l'Amministrazione comunale ne può imporre l'obbligo, in qualunque momento, oppure può procedere con la revoca dell'autorizzazione.

